


Valutazioni di bilancio e fiscali

Il problema del raccordo tra i due ordini di valutazioni

di Piero Mella



Bilancio

La contabilità ha il compito di indicare le più corrette ed efficaci forme di rilevazione dei fenomeni attinenti alla vita aziendale.

L'operatore contabile non può, perciò, ignorare le problematiche emergenti dalla normativa fiscale che pone numerosi vincoli di valutazione per la determinazione dell'onere tributario.

In questo articolo si affronta una tematica di estremo interesse: posta la distinzione tra reddito di esercizio (e valutazioni economicamente corrette) e reddito imponibile (e valutazioni fiscalmente ammesse o imposte), si analizzano le procedure per attuare il raccordo tra valori di bilancio e valori emergenti dall'applicazione di criteri fiscali quando tali valori divergono.

1. Le imposte dirette quale costo di esercizio eventuale e residuale

Le imposte dirette costituiscono costi di esercizio per le aziende di produzione (e per quelle in forma di società di capitali in specie); esprimono infatti il valore dei fattori produttivi pubblici indistintamente acquisiti dalle aziende pubbliche territoriali che ne sono i fornitori (Stato, Regioni, Province, Comuni).

La determinazione dell'onere tributario per le aziende di produzione a forma individuale — com'è noto — pone non pochi aspetti di indeterminazione. Il reddito delle imprese individuali si *cumula*, infatti, con altri eventuali — fondiari, di lavoro, di capitale, ecc. — dei quali beneficia il titolare dell'azienda; per sviluppare più facilmente il problema può essere, quindi, conveniente fare esclusivo riferimento alle imprese aventi forma di società di capitali e di Società per Azioni in particolare.

Le argomentazioni che verranno presentate, comunque, manterranno la loro validità anche per le imprese individuali.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta locale sui redditi (ILOR) costituiscono costo di esercizio avente natura *eventuale e residuale*;

1) *eventuale* in quanto si quantifica solo se l'impresa societaria (ovvero la società, semplicemente) presenta un reddito imponibile positivo;

2) *residuale* in quanto si determina solo dopo la quantificazione di tutti gli altri costi d'esercizio. Le imposte dirette non si manifestano, quindi, con una grandezza relativamente costante (come, ad esempio, le quote d'ammortamento) o variabile in relazione ai volumi produttivi (come, ad esempio, i costi per materie, servizi, energie, lavoro e così via); il loro ammontare è variabile in relazione al reddito determinato al termine del periodo amministrativo (o, meglio, del periodo d'imposta).

2. Reddito d'impresa e reddito imponibile

Proprio per la natura eventuale e residuale del calcolo delle imposte sui redditi, il legislatore fiscale impone agli amministratori numerosi vincoli, *di valutazione e di presentazione* (di contabilizzazione) di dati componenti di reddito.

Con norme minuziosamente articolate, la legge fiscale si pone, in altri termini, l'obiettivo di disciplinare la determinazione del reddito imponibile, cioè della base sulla quale fondare il calcolo delle imposte dirette: IRPEG e ILOR e (e IRPEF).

I *vincoli di valutazione* hanno, tra l'altro, lo scopo di:

1) stabilire limiti minimi alla determinazione di dati componenti positivi di reddito; ricavi di vendita, rimanenze finali attive, interessi attivi e così via;

2) fissare limiti massimi alla deducibilità di componenti negativi di reddito; tipicamente, costi d'acquisto, quote d'ammortamento, interessi passivi e, in genere, costi per i quali può esservi discrezionalità da parte dell'amministratore;

3) indicare quali componenti positivi di reddito siano non imponibili, in quanto già sottoposti ad imposizione, onde evitare doppie imposizioni;


4) indicare quali componenti positivi di reddito debbano *essere imponibili a valori standard* (valore catastale), indipendentemente dal valore iscritto nel Bilancio.

I *vincoli di presentazione* (di contabilizzazione) hanno lo scopo, da un lato, di imporre esplicita ed autonoma evidenza di dati componenti di reddito e, dall'altro, di disciplinarne l'inclusione nel (e la deducibilità dal) reddito imponibile. Tipicamente, trovano disciplina:

1) le plusvalenze e le minusvalenze;

2) le sopravvenienze e le insussistenze, sia attive che passive;

3) gli ammortamenti anticipati.



Bilancio

3. La «procedura differenziale»

Occorre osservare che, se la normativa fiscale tende a disciplinare il calcolo del reddito imponibile, che può quindi divergere da quello di bilancio, essa, tuttavia, non impone determinazioni distinte e parallele di due risultati economici: stabilisce che la determinazione del reddito imponibile debba attuarsi secondo una procedura che può essere denominata *differenziale*, in quanto prescrive:

1) di determinare, innanzitutto, tramite un bilancio attendibile, il reddito d'esercizio (reddito netto) e di assumere tale valore quale base del calcolo del reddito imponibile;

2) di apportare al risultato di bilancio rettifiche in aumento o in diminuzione per annullare le differenze che si quantificano in conseguenza dell'applicazione dei criteri fiscali di valutazione (e di presentazione) rispetto a quelli adottati per la formazione del bilancio d'esercizio.

Il legislatore fiscale, dopo avere definito il reddito imponibile al 1° comma dell'art. 51 del D.P.R. 29/9/73 n. 597, che recita:

«Il reddito d'impresa (leggasi: reddito imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette) è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali», al successivo art. 52, infatti, così statuisce:

«Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo.

Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta né dei costi relativi agli immobili indicati nell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo II.

Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'art. 5».

I componenti del reddito imponibile ed i criteri di loro valutazione ed esposizione sono definiti e disciplinati principalmente ai successivi articoli da 53 a 75 del citato D.P.R. 597; per le società di capitali occorre tenere conto anche dei criteri previsti dal D.P.R. 598/73.

4. Valutazioni di bilancio e valutazioni fiscali

Si noti come il dettato dell'art. 52 non faccia riferimento a *criteri di valutazione* bensì, solamente, a «criteri» di *determinazione di variazioni tra componenti di reddito*, quantificati con procedure (civilistiche e fiscali) differenti.

In successivi articoli del D.P.R. 597 (ad esem-

pio: art. 62/597: *valutazione delle rimanenze*; art. 63/597 ove si parla di «valutazioni» delle opere e servizi in corso di esecuzione; art. 64: *valutazione dei titoli*; art. 75: *Norme generali di valutazione*) il Legislatore Fiscale stesso, tuttavia, impiega i termini «valutazione» e «criteri di valutazione» per riferirsi ai «criteri» di cui all'art. 52/1° c. Si potrebbe, allora, essere indotti a ritenere che quei «criteri» fossero veri e *propri criteri di valutazione* da applicarsi alle poste del bilancio d'esercizio, da utilizzarsi per la redazione del Bilancio stesso.

Tale conclusione è, a nostro avviso, del tutto infondata.

Molti fraintendimenti sarebbero evitati se i «criteri di conversione» dal reddito di bilancio al reddito imponibile — anziché «criteri di valutazione» — fossero denominati, più propriamente, col termine di «criteri di imponibilità e di deducibilità fiscale» dei componenti del reddito d'esercizio, o con altro equivalente.

Il fatto che il Legislatore Fiscale debba, in dati casi, denominare alcuni criteri di imponibilità e deducibilità quali «criteri di valutazione», non contraddice la precedente conclusione in quanto, in effetti, in senso tecnico, vengono posti criteri di «rivalutazione» fiscale di date partite di Bilancio (rimanenze, in genere) al fine di stabilirne i limiti massimi o minimi di valore fiscalmente ammessi.

5. L'autonomia del bilancio civilistico


Poiché l'articolo 52 del D.P.R. 597 afferma che le variazioni per differenti valutazioni, necessarie per quantificare il reddito imponibile, devono essere apportate al reddito netto («utili netti») determinato nel conto economico («in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite»), il Legislatore Fiscale esplicitamente ammette la possibilità che il bilancio sia redatto con l'osservanza di criteri di valutazione e di contabilizzazione diversi da quelli stabiliti fiscalmente.

Tale possibilità è riconosciuta esplicitamente — anzi imposta — nel D.P.R. 29/9/73 n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*).

Dopo aver affermato, all'art. 14 del citato D.P.R. n. 600, che «*Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 14 (tra cui le società soggette all'IRPEG) devono in ogni caso tenere:*

a) *il libro giornale e il libro degli inventari;*
b) *i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;*

c) *scritture ausiliarie nelle quali (leggasi: con le quali) devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito»,* il Legislatore Fiscale, al primo comma del



successivo articolo 15, statuisce che: «*Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione*»; con ciò, chiaramente, riconoscendo che il bilancio deve essere redatto secondo criteri civilisticamente adeguati.

Oltre ai vincoli posti dalla legge civile, per la redazione del bilancio si impone anche l'osservanza di criteri contabilmente corretti.

All'ultimo comma del citato art. 15 viene infatti affermato che: «*Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salvo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3*».

Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 600, ripreso, per i soggetti IRPEG, dal secondo comma dell'art. 5 dello stesso D.P.R., offre l'esplicita conferma della possibilità che tra le valutazioni di bilancio e quelle fiscalmente imposte esistano differenze palesi, là ove si stabilisce che: «*Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8*».

La precedente disposizione è di estrema rilevanza.

In particolare, all'affermazione secondo la quale si devono indicare in *apposito prospetto* i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa, se non risultanti dal conto dei profitti e delle perdite, può essere attribuito un duplice significato:

1) la possibilità, da un lato, che il conto profitti e perdite non evidenzia specificamente alcuni componenti del reddito imponibile a motivo della logica contabile adottata. Applicando in senso stretto la teorica reddituale, ad esempio, nel conto profitti e perdite non dovrebbero trovare esplicita ed autonoma evidenza né le plusvalenze e le minusvalenze né le sopravvenienze e le insussistenze, in quanto valori tipici della logica patrimoniale. Seguendo strettamente quest'ultima, d'altro canto, non dovrebbero essere evidenziate, nel conto delle perdite e dei profitti (così viene denominato nella teorica patrimoniale il conto del risultato econo-

mico), le rimanenze iniziali e finali;

2) la possibilità, dall'altro, di esporre nel prospetto, gli elementi di divario tra ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per formare il reddito d'impresa esposto in bilancio, rispetto a quelli che si configurano dall'applicazione della normativa fiscale.

Resta inteso che la norma non dovrebbe essere interpretata anche nel senso di poter indicare, nel prospetto, elementi reddituali che, pure non accolti *in toto* nel Conto Economico o non annotati in registri obbligatori, fossero considerati utili a comporre il reddito imponibile.

Vieta questa interpretazione, infatti, il comma 2 dell'art. 74 del D.P.R. 597 che recita: «*I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione*».

6. Il bilancio e la dichiarazione dei redditi


Posta la distinzione tra *reddito netto*, di bilancio, e *reddito imponibile*; riconosciuta, altresì, la possibilità di rettificare il primo, ove necessario, per la determinazione del secondo, il Legislatore Fiscale ha approntato i modelli per la dichiarazione dei redditi imponibili d'impresa individuale (Mod. 740), di società di persone (Mod. 750) e di società di capitali (Mod. 760), prevedendo in essi tutte, o quasi, le possibilità di variazione atte a tenere conto dei criteri di valutazione fiscali (1).

Stabilisce, in proposito, il comma 2 dell'art. 1 del citato D.P.R. 600: «*La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i qual manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni*».

La dichiarazione dei redditi (relativamente ai redditi d'impresa), proprio in quanto in essa deve essere attuato il *raccordo* tra *reddito netto*, di bilancio, e *reddito imponibile*, costituisce un documento del tutto distinto dal bilancio di esercizio; quest'ultimo, giusta la disposizione del già riportato comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 600, deve considerarsi un allegato di essa.

Anche per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche il bilancio non è che un allegato; esso, tuttavia, deve intendersi non solo «in senso tecnico» (conto dei Profitti e delle Perdite e conto di Stato Patrimoniale), bensì in senso «completo», corredato, cioè, delle relazioni degli amministratori e dei sindaci e della delibera di approvazione

(1) Si veda, in questo stesso numero, lo SPECIALE: MOD 760/A [n.d.r.].



(comma 1°, punto 2), art. 5, D.P.R. 600) con la già ricordata eventuale integrazione mediante il prospetto atto ad evidenziare i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile se non risultano distintamente e correttamente esposti.

7. Necessità di raccordo tra reddito di bilancio e reddito imponibile

Il bilancio (in senso tecnico) e la dichiarazione dei redditi non sono solo documenti formalmente distinti e strutturalmente differenti; essi hanno, altresì, finalità non conciliabili e tali da evidenziare risultati diversi: il *reddito netto d'impresa* l'uno ed il *reddito imponibile* il secondo.

Correlativamente, presentano contenuti che possono essere dissimili; i componenti del *reddito netto*, infatti, discendono da valutazioni economicamente corrette per esprimere il risultato d'esercizio ed il correlato capitale di funzionamento, tenendo conto dei vincoli posti dalla normativa civilistica; gli elementi del *reddito imponibile* sono il risultato, invece, di valutazioni fiscalmente adeguate per esprimere la *capacità contributiva* reddituale del soggetto d'impresa, persona fisica o giuridica.

Poiché molte delle valutazioni fiscali necessarie per la quantificazione del reddito imponibile di un periodo d'imposta influiranno sul calcolo dell'imponibile del successivo, o di successivi periodi, risulta necessario serbare memoria di esse.

Si consideri, ad esempio, che:

1) le rimanenze finali di un dato anno costituiscono quelle iniziali del periodo successivo; l'attuale settimo comma dell'art. 62 del D.P.R. 597 è, in ciò, esplicito: «*Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinare a norma del presente articolo (quindi secondo criteri fiscali) e tenuto conto anche delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo*» (2);

2) la quantificazione, in bilancio, di quote di ammortamento inferiori di oltre la metà rispetto a quelle fiscalmente ritenute normali, e fiscalmente sempre deducibili, comporta l'impossibilità di «recupero» delle medesime, a meno che il contribuente non riesca a dare dimostrazione dell'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella «normale del settore». Analoghe considerazioni possono essere attuate per ammortamenti comunque inferiori (anche se non di oltre la metà), o superiori a quelli normali (sempre che il contribuente non dimostri che le variazioni di ammortamento siano correlate a variazioni nell'intensità di utilizzo dei fattori pluriennali) (3);

3) le perdite di un dato periodo di imposta determinate sulla base delle valutazioni fiscali sono deducibili dall'imponibile positivo di periodi successivi (ai fini dell'IRPEG di soc. di capitali); così statuisce l'art. 17 del D.P.R. n. 598 che recita: «*Le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto*»;

4) i costi e gli oneri fiscalmente in deducibili in un periodo d'imposta (ma deducibili in successivi, sempreché siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite) sono deducibili per la determinazione dei futuri imponibili. Stabilisce, infatti, l'art. 74 del D.P.R. 597, comma 2°, che: «*I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione è stata rinviata a norma degli articoli precedenti*»;

5) in generale, «*Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo*», come afferma il comma 2 dell'attuale art. 75 del D.P.R. 597.

A motivo delle precedenti e di numerose altre disposizioni, tenuto altresì conto dell'elevato numero di possibili scostamenti tra valutazioni di bilancio e valutazioni fiscali, risulta particolarmente sentita la necessità di attuare, anche nelle rilevazioni aziendali, un raccordo formale tra i valori presentati nel bilancio d'esercizio e quelli determinati sulla base dei criteri previsti dalla normativa fiscale; ciò anche per l'esigenza di informare i terzi (ciò vale per le società di capitali obbligate alla pubblicazione del bilancio), circa le modalità di determinazione dell'onere tributario per imposte dirette, specie nei casi in cui nel bilancio venga esposta una perdita d'esercizio e, malgrado ciò, siano accolti i costi per imposte sui redditi relativi allo stesso periodo; in questi casi la conoscenza del reddito imponibile positivo potrebbe costituire un'opportuna informazione per gli «utilizzatori» del bilancio d'esercizio, tenendo anche conto dell'esigenza di giustificare eventuali imposte di conguaglio (4).


8. L'attuazione del «raccordo»: due soluzioni estreme

Il «raccordo» tra valutazioni di bilancio e valutazioni fiscali — nell'ambito della riconosciuta dicotomia tra utile o perdita di bilancio e reddito imponibile — potrebbe essere attuato secondo diverse

(2) Sui criteri di valutazione del magazzino si veda lo «SPECIALE: IL MAGAZZINO» pubblicato sul n. 2 di C&B [n.d.r.].

(3) Sui metodi di ammortamento si veda lo «SPECIALE: GLI AMMORTAMENTI» su questo stesso numero [n.d.r.].

(4) Sui problemi del calcolo dell'imposta di conguaglio si veda l'art. di M.G. CIVIDINI sul n. 2 di C&B [n.d.r.].



alternative, tra le quali le due seguenti sembrano quelle più immediatamente in contrasto:

a) *l'alternativa più semplice consiste nel non attuare alcun raccordo.*

Si riconosce che bilancio e dichiarazione dei redditi rappresentano documenti amministrativi autonomi e completi in sé. Il primo è redatto dall'esperto contabile; il secondo dal fiscalista, soggetti idealmente distinti nell'ambito della funzione di rilevazione. La memorizzazione delle valutazioni economicamente corrette è attuata dal redattore del bilancio; quella delle valutazioni fiscali, invece, dal redattore della dichiarazione dei redditi.

È questa la soluzione più semplice e, almeno nelle imprese di non elevate dimensioni, forse la più seguita. È, tuttavia, anche quella che meno soddisfa le esigenze di raccordo formale tra valutazioni economicamente corrette e valutazioni fiscali, in quanto tale raccordo non risulta, di fatto, facilmente controllabile;

b) una seconda alternativa potrebbe consistere nell'*attuare, nello stesso bilancio d'esercizio, un raccordo completo tra valori di bilancio e valutazioni fiscali* adottando, quali criteri di valutazione economicamente corretti, gli stessi criteri imposti dal Legislatore Fiscale.

Il bilancio, in tale modo, dovrebbe, automaticamente, esporre il reddito imponibile e costituirebbe, a prescindere dalla diversa forma, la stessa dichiarazione dei redditi (imponibili).

Queste due soluzioni costituiscono gli estremi limiti entro i quali dovrebbero individuarsi le soluzioni alternative.

La soluzione a) non implica alcun raccordo; la b), invece, presuppone un raccordo integrale attuato, palesemente, nello stesso bilancio e, quindi (ma non necessariamente), in contabilità generale.

A prescindere dall'impossibilità di considerare sempre, anche economicamente, corretti i criteri di valutazione prescritti o ammessi dalla norma fiscale, è facile rendersi conto dell'impraticabilità della soluzione b) non appena si rifletta sul fatto che la sua integrale osservanza imporrebbe di escludere dal bilancio sia componenti negativi (quote di interessi passivi o di spese generali, ad esempio), sia componenti positivi (elementi già assoggettati ad imposizione diretta a titolo definitivo) che economicamente, di necessità, devono comporre il reddito netto di esercizio anche se fisicamente non sono accolti in quello imponibile.

Risulta perciò impossibile, secondo logica economica, salvo in rari e semplici casi, conformare il bilancio d'esercizio in guisa tale da consentire che esso esponga un reddito d'impresa coincidente con quello imponibile.

9. Altre soluzioni

Se le due soluzioni estreme presentate al paragrafo precedente risultano non praticabili, è possibile individuarne altre più idonee sia ad attuare

il raccordo tra valutazioni economiche e fiscali, sia a mantenere bilancio e dichiarazione dei redditi quali documenti autonomi e funzionalmente distinti.

Le seguenti alternative, tra le molte, sembrano maggiormente significative:


1) attuare il raccordo tra componenti del reddito d'impresa ed elementi dell'imponibile nel prospetto di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 600 del quale si è argomentato al paragrafo 3); quest'alternativa, che appare soddisfacente in teoria, implica, nella pratica, un inconveniente: il prospetto potrebbe risultare, infatti, una semplice copia della stessa dichiarazione e dei redditi;

2) spesso, anziché quello di cui al precedente punto 1, può essere utile allegare al bilancio — anche riportandolo nella relazione degli amministratori — un *prospetto dimostrativo del calcolo delle imposte* nel quale, ripreso il reddito netto di bilancio, siano esposte le differenze da apportarvi per il calcolo dell'imponibile; anche in questo caso il prospetto potrebbe risultare un «duplicato» imperfetto della dichiarazione dei redditi;

3) un'altra alternativa interessante, spesso proposta dai pratici, è quella consistente nel redigere due bilanci: uno secondo i criteri economicamente e contabilmente corretti, l'altro sulla base di quelli previsti fiscalmente. Quest'ultimo dovrebbe costituire la chiave di lettura fiscale dei risultati d'esercizio; il primo, invece, rappresenterebbe il documento valido per la lettura dei risultati d'esercizio secondo ottica economica. Quest'alternativa, apparentemente semplice, fa emergere spontaneamente alcune osservazioni. *In primo luogo*, non si risolverebbe il problema del raccordo formale tra i valori esposti nei due bilanci, raccordo che dovrebbe essere attuato, sempre distintamente e separatamente, in altro prospetto. *In secondo luogo*, risulterebbe economicamente e contabilmente inaccettabile la possibilità di coesistenza di due bilanci autonomi ed egualmente significativi, pur in ottiche differenti; il bilancio è unico; col termine «bilancio» si può designare solo il documento amministrativo atto ad esporre correttamente ed adeguatamente risultato economico e correlato capitale di funzionamento. Il documento redatto sulla base dei criteri di valutazione fiscali, oltre ad incorrere nelle stesse incongruenze esaminate relativamente all'alternativa b), del paragrafo precedente, non potrebbe, quindi, denominarsi «bilancio»;

4) maggiormente operativa appare la soluzione consistente nel redigere un bilancio economicamente corretto e nell'esporre, accanto a ciascun valore del conto economico e dello stato patrimoniale — in una colonna distinta, parallela — altro valore eventualmente determinato sulla base di criteri fiscali.

Il raccordo sarebbe, in tale modo, attuato formalmente e palesemente; il lettore del bilancio sarebbe edotto immediatamente dei valori ammissi-



Bilancio

bili fiscalmente e del loro divario rispetto a quelli determinati in termini civilistici.

Quest'alternativa, pur essendo estremamente operativa, offre al problema dell'attuazione del raccordo una *soluzione non contabile*: mentre i valori del bilancio (inteso in senso tecnico) discendono da un processo di contabilità generale, quelli fiscalmente corretti, indicati nelle colonne parallele, trovano inserimento extracontabile.

Per la loro evidenza non sarebbe attuata alcuna annotazione contabile. Ciò comporterebbe il problema di memorizzare le rettifiche ai fini della determinazione dei futuri redditi imponibili (si pensi alle rimanenze, agli ammortamenti ed alle perdite).

10. La soluzione contabile. Un sistema contabile parziale ed autonomo

Il raccordo tra valori di bilancio e componenti del reddito imponibile può essere anche attuato tramite la formazione di un sistema supplementare di scritture che potrebbe essere denominato: *sistema del raccordo tra valutazioni di bilancio e valutazioni fiscali*.

Mediante scritture a Giornale, nel sistema supplementare, si evidenzerebbero — in conti autonomi — i valori *differenziali*, rettificatori di quelli di bilancio, in grado di dare evidenza alle variazioni di questi ultimi resi necessarie per adeguarli ai vincoli di valutazione imposti dalla norma fiscale.

I conti del sistema supplementare sarebbero poi esposti in bilancio, in calce ai saldi dei conti del sistema principale, e fornirebbero immediata evidenza delle rettifiche attuate nella dichiarazione dei redditi.

La soluzione proposta presenta i seguenti vantaggi:

1) attua il raccordo tra bilancio e dichiarazione in termini palesi;

2) consente la memorizzazione anche nel Giornale, non solo nel bilancio, delle rettifiche attuate;

3) consente la visualizzazione delle differenze tra reddito di bilancio e reddito imponibile;

4) mantiene l'autonomia funzionale sia del bilancio sia della dichiarazione dei redditi.

Il primo esporrebbe l'entità e la composizione dei risultati di esercizio, fornendo, altresì, tramite il sistema supplementare, giustificazione palese del «carico tributario» ipotizzato dall'amministratore (prescindendo, cioè, da eventuali e future rettifiche apportabili dagli Uffici imposte). La dichiarazione dei redditi, invece, conserverebbe la funzione di determinazione effettiva del debito o del credito per imposte dirette.

Il sistema supplementare, oltre a consentire il raccordo tra valutazioni economiche e fiscali in sede di dichiarazione dei redditi, può essere utilmente impiegato per raccordare le differenti valutazioni fiscali attuate in *fase di accertamento* sia da parte degli Uffici Imposte sia da parte delle verifiche tributarie.

Spesso la pratica contabile, proprio allo scopo di uniformare anche contabilmente i valori del bilancio a quelli determinati in sede di accertamento dei redditi, perviene alla creazione delle cosiddette «riserve tassate» che fungono da contropartita delle modificazioni contabili apportate agli elementi del bilancio.

Con idonee annotazioni nel sistema supplementare «*del raccordo tra valutazioni di bilancio e fiscali*» si eviterebbe tale pratica censurabile.

IN BREVE

Ciclo di vita del prodotto e canali di distribuzione

Si denomina «ciclo di vita del prodotto» la successione ideale di «fasi» che caratterizzano la dinamica dei ricavi di vendita delle produzioni; solitamente se ne individuano quattro: 1) la fase della penetrazione del prodotto; è quella iniziale; è caratterizzata da limitate quantità vendute e dalla necessità di contenere i prezzi unitari di vendita; 2) la fase dell'espansione; è caratterizzata da un incremento nei volumi di vendita con possibilità di incremento anche dei prezzi unitari; 3) la fase della maturità; è caratterizzata da un rallentamento nei ritmi di vendita e dall'impossibilità di aumentare ulteriormente i prezzi; 4) la fase della vecchiaia; è caratterizzata da una riduzione continua ed accentuata delle vendite e dalla necessità di riduzione

(o di non incremento) dei prezzi di vendita.

Per canale distributivo si intende la successione dei passaggi tramite i quali il prodotto perviene al consumatore ultimo (azienda familiare o impresa).

I canali di distribuzione si differenziano per il numero e la specie delle aziende mercantili che intervengono nella distribuzione; tra i molteplici «canali», i seguenti sono tipici: canale «cortissimo» (impresa/consumatore finale); canale corto (impresa/dettagliante o rappresentante/consumatore finale); canale lungo (impresa/grossista/dettagliante/consumatore); canale lunghissimo (impresa/intermediario/grossista/dettagliante/consumatore finale); più l'impresa riesce a razionalizzare la distribuzione, accorciando il canale distributivo, più la differenza tra prezzo di vendita al consumatore finale e prezzo ricavato si riduce, a parità di ogni altra circostanza; una stessa impresa può distribuire i propri prodotti utilizzando canali diversi.